



# Studio Gecla srl stp

## Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li  
Clienti – loro sedi

Como, 14 gennaio 2022

### CIRCOLARE 2/22: LEGGE DI BILANCIO 2022

Lo scorso 31.12.2021, è stata pubblicata in G.U. la L. 234 del 30.12.2021, denominata 'LEGGE DI BILANCIO 2022'. Come di consueto, la presente circolare intende fornire una sintesi delle principali disposizioni ivi contenute.

#### Imposte e tasse

##### Aliquote irpef, detrazioni e bonus

Vengono modificati gli scaglioni e le aliquote IRPEF a decorrere dal periodo di imposta 2022, come segue:

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- d) oltre 50.000 euro, 43%.

A fronte della revisione di cui sopra e della modifica delle detrazioni da lavoro, viene abrogata la detrazione IRPEF prevista dal DL n. 3/2020 e viene modificato il bonus previsto dall'articolo 1 del DL 3/2020 che ora prevede un reddito complessivo di 15.000 euro per poterne beneficiare (in precedenza 28.000 euro).

##### Proroga detrazioni in edilizia

Viene confermata la proroga della detrazione del 50% sui lavori di recupero edilizio, delle detrazioni dal 50% al 65% per gli interventi di efficienza energetica, della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati a immobili oggetto di ristrutturazione, con riduzione da Euro 16.000 a Euro 10.000 della spesa massima agevolabile, della detrazione del 36% relativa al cd 'Bonus verde' e della detrazione del 36% relativa al cd 'Bonus facciate', ridotto però dal 90% al 60%.

##### Superbonus 110%

È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per gli interventi effettuati dai condomini, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, è prevista una proroga dell'agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025).

Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (unifamiliari), l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).

Vengono inoltre modificate parzialmente le disposizioni in materia di attestazioni e visto di conformità, anche con riferimento all'attestazione della congruità delle spese.

Studio Gecla srl stp  
www.gecla.com



# Studio Gecla srl stp

## Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

---

<b>Esclusione Irap per le persone fisiche</b>	A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D. Lgs. 446/1997.
<b>Credito di imposta ricerca sviluppo</b>	<p>Viene prorogato il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo fino al 2031, mantenendo fino al 2022 le misure già previste (20% nel limite di 4 milioni di euro), mentre durante il periodo successivo l'aliquota viene ridotta al 10% (nel limite di 5 milioni di euro).</p> <p>Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per il 2022-2023 la misura del 10% e del 5% per il biennio 2024-2025.</p> <p>Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati (per il raggiungimento di uno degli obiettivi 4.0), il credito viene prorogato fino al 2025 nelle seguenti misure:</p> <p>15% nel limite di 2 milioni di euro per il 2022; 10% nel limite di 4 milioni di euro per il 2023; 5% nel limite di 4 milioni di euro per il 2024-2025.</p>
<b>Credito di imposta beni strumentali</b>	<p>Ai fini del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi: per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.</p> <p>Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", è prorogata al 2025 la durata dell'agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l'entità dell'agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024.</p>

---

### *Diritto del lavoro e previdenza sociale*

---

<b>Trattamenti pensionistici anticipati</b>	<p>E' prevista la c.d. "quota 102", accessibile agli iscritti INPS che maturino nel corso del 2022 i requisiti di età pari a 64 anni e anzianità contributiva pari a 38 anni, fermo restando che il diritto conseguito entro il 31.12.2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data.</p> <p>E' prorogato il trattamento denominato "opzione donna" nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2021 abbiano maturato un'anzianità pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 o 59 anni a seconda siano lavoratrici dipendenti o autonome.</p>
---	--

Studio Gecla srl stp  
[www.gecla.com](http://www.gecla.com)



# Studio Gecla srl stp

## Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

**Trattamenti cassa integrazione salariale** E' prevista una riforma degli ammortizzatori sociali sia in ambito ordinario che straordinario.

Con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1.01.2022, l'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale è esteso sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse, con riduzione del requisito di anzianità di effettivo lavoro da 90 a 30 giorni, ai fini della possibilità di accesso.

In materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con attività lavorativa (diversa da quella svolta presso il datore che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi), è limitato ai rapporti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a 6 mesi ed al lavoro autonomo il principio vigente che esclude il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Per i casi di rapporto di lavoro subordinato a termine di durata inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

### Esoneri e sgravi contributivi

Per l'anno 2022 è previsto un esonero contributivo per il lavoro dipendente pari allo 0,80% in caso di imponibile mensile non superiore ad Euro 2.692,00 E' prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.

### Decontribuzione lavoratrici madri

In via sperimentale per l'anno 2022, sono ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

### Tirocinio

Viene riordinata la disciplina del tirocinio, definendolo come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Viene definito 'curricolare' se è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

In caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione si applica una sanzione amministrativa a carico del trasgressore. L'ammontare della sanzione, proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente. In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, con elusione di tali disposizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Studio Gecla srl stp  
www.gecla.com



# Studio Gecla srl stp

## Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

---

### Congedo di paternità

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è reso strutturale a decorrere dal 2022 nella durata di 10 giorni, come previsto per il 2021. Dal 2022 il padre può astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

---

### Varie

### Termine di pagamento cartelle

Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, per le cartelle notificate dal 01.01 al 31.03.2022 aumenta da 60 a 180 giorni.

### Malattia del professionista

In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento.

I termini per i suddetti adempimenti, nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di 3 giorni, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell'adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione. Resta ferma l'esclusione di responsabilità e delle relative sanzioni penali e pecuniarie amministrative per il suddetto arco temporale di 60 giorni.

La sospensione dei termini si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. Una copia del mandato, unitamente ad un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato, o inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle norme.

Le norme si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a 3, ovvero qualora il professionista sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

### Recupero contributo unificato

Con una modifica all'articolo 208 del Testo Unico spese di giustizia si individua l'ufficio presso la Corte d'appello di Roma quale ente competente al recupero del contributo unificato per specifici casi, in cui la Cassazione non può avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. La relazione illustrativa cita a titolo di esempio

Studio Gecla srl stp  
www.gecla.com



*Studio Gecla srl stp*  
*Società tra professionisti*

*Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01*

---

l'impugnazione in Cassazione dei provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense e della Corte dei conti, autorità presso le quali non è previsto il versamento del contributo unificato.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti e auguri per un proficuo anno nuovo.

*Dott.ssa Alessandra Lazzati*

*Studio Gecla srl stp*  
*www.gecla.com*

*Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215*  
TEL.: 031/242470 • MAIL: [info@gecla.com](mailto:info@gecla.com) MAIL PEC: [a.lazzati@consulentidellavoropec.it](mailto:a.lazzati@consulentidellavoropec.it)